REGOLAMENTO (CEE) N. 1788/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1969

relativo alla determinazione di alcune eccezioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 17,

considerando che il regolamento (CEE) n. 803/68 prevede, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, che quando le merci da valutare sono importate coperte da marchio di fabbrica o di commercio o sono importate per formare oggetto di vendita o di altro atto di disposizione coperte da marchio di fabbrica o di commercio straniero ovvero per essere utilizzate con tale marchio, la determinazione del prezzo normale si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzare, per dette merci, il marchio di fabbrica o di commercio ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento predetto un marchio di fabbrica o di commercio è considerato straniero, se appartiene :

a) ad una persona qualsiasi che, al di fuori del territorio doganale della Comunità, abbia coltivato, prodotto, fabbricato o messo in vendita le merci da valutare, o che sia altrimenti intervenuta nei confronti delle merci stesse,

b) o ad una persona qualsiasi associata in affari con una qualsiasi persona di cui alla lettera a),

c) o ad una persona qualsiasi, i cui diritti sul marchio siano limitati da un accordo intervenuto con una delle persone di cui alle lettere a) o b) ;

considerando che, quando il diritto alla utilizzazione del marchio di fabbrica o di commercio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro, l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 7 dell'articolo 3 del predetto regolamento può condurre ad una valutazione in dogana non sempre facilmente giustificabile ; che le eccezioni che possono essere stabilite ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo devono tendere ad evitare una tale conseguenza ;

considerando, in particolare, che il valore del diritto a utilizzare un marchio di fabbrica o di commercio non considerato straniero ed appartenente ad una persona stabilita in uno Stato membro non è da incorporare nel valore in dogana quando il marchio stesso, per ragioni d'ordine pratico ed a richiesta di detta persona, sia stato apposto sulle merci acquistate senza marchio ; che, in effetti, questo caso non deve essere trattato diversamente da quello in cui un marchio non considerato straniero venga apposto sulle merci dopo l'importazione ;

considerando che quando è previsto il pagamento di un corrispettivo per il diritto di utilizzare un marchio di fabbrica o di commercio, l'importo di detto corrispettivo deve essere incorporato nel valore in dogana ; che, per contro, quando non è previsto il pagamento di un tale corrispettivo e il marchio, appartenente ad una persona stabilita in uno Stato membro, è da considerare straniero in dipendenza dei rapporti di associazione in affari esistenti tra detta persona ed il fornitore delle merci da valutare, occorre, in certi casi e a determinate condizioni, non incorporare il diritto stesso nel valore in dogana ;

considerando che le stesse eccezioni sono giustificate quando le merci sono importate per formare oggetto, dopo lavorazione o trasformazione ulteriore, di vendita o di altro atto di disposizione coperte da marchio di fabbrica o di commercio straniero o per essere utilizzate coperte da tale marchio ; che, in effetti, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento sopracitato sono state concepite perché abbiano lo stesso campo di applicazione di quelle del paragrafo 1 dell'articolo medesimo ;

considerando che occorre garantire, in materia, l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 803/68 e adottare, a tal fine, le disposizioni necessarie ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il valore del diritto all'utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio non considerato straniero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 803/68 non è da incorporare nel valore in dogana quando il marchio appartiene a una persona stabilita in uno Stato membro e tale persona importa le merci sulle quali il marchio è stato apposto, a sua richiesta, all'estero.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

Articolo 2

1. Qualora il diritto all'utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio considerato straniero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 803/68 non dà luogo al pagamento di alcun corrispettivo, il valore di detto diritto non è da incorporare nel valore in dogana se è soddisfatta una o più delle condizioni sotto indicate :

a) il marchio appartiene a un rappresentante esclusivo o a un concessionario unico stabilito in uno Stato membro, sempreché l'associazione in affari, tra il rappresentante o il concessionario ed il fornitore delle merci da valutare, sia costituita unicamente dal rapporto di rappresentanza o di concessione e che i diritti del rappresentante o del concessionario sul marchio non siano limitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CEE) n. 803/68 ;

b) il marchio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro, associata in affari con il fornitore delle merci da valutare, la quale importa ugualmente, per venderle coperte dal medesimo marchio, merci identiche ottenute nelle condizioni di libera concorrenza previste dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 803/68 ;

c) il marchio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro i cui rapporti di associazione in affari con il fornitore delle merci da valutare risultano unicamente dal fatto che una terza persona detiene una partecipazione nei beni dell'una o dell'altra, sempreché tali rapporti non esercitino alcuna influenza sulle transazioni di cui formano oggetto le merci considerate ;

d) il marchio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro i cui rapporti di associazione in affari con il fornitore delle merci da valutare risultano unicamente dal fatto che essa ha concesso un prestito al fornitore o ha ricevuto un prestito da quest'ultimo o ambedue hanno ricevuto un prestito da una terza persona, sempreché tali rapporti non esercitino alcuna influenza sulle transazioni di cui formano oggetto le merci considerate.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano, altresì, quando le merci sono importate per formare oggetto, dopo lavorazione o trasformazione ulteriore, di vendita o di altro atto di disposizione coperte da un marchio di fabbrica o di commercio straniero o per essere utilizzate sotto tale marchio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY